

**Risoluzione Minattprod 2 8 2001,  
prot. n. 510096.  
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998,  
N. 114, Art. 12. Disciplina degli Orari  
nei Comuni ad Economia  
Prevalentemente Turistica e Città  
d'arte - Deroghe**

In risposta ad un quesito posto sull'argomento in oggetto di norme delle attività produttive ha rappresentato quanto segue.

L'art. 12 introduce una disciplina specifica per gli orari degli esercizi operanti "nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi".

Il comma 1 dell'articolo, infatti, stabilisce che in detti luoghi "gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4".

La disciplina del regime degli orari di apertura e di chiusura contenuta nell'art. 12 può, pertanto, essere applicata:

- all'intero territorio dei comuni ad economia prevalentemente turistica,
- all'intero territorio delle città d'arte,
- ad una o più zone del territorio dei comuni ad economia prevalentemente turistica,
- ad una o più zone del territorio delle città d'arte.

In detti luoghi, gli esercenti, oltre a poter determinare liberamente il proprio orario, sono svincolati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dal comma 4 dell'art. 11.

L'art. 12, comma 3, prevede che "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1".

Come è evidente, il comma 3 introduce un ulteriore elemento dal punto di vista normativo: specifica che la speciale disciplina, prevista per i comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte o le zone dei medesimi, si applica in detti luoghi esclusivamente nei periodi di maggior afflusso turistico.

La regione, pertanto, secondo la procedura stabilita al comma 3 dell'art. 12, individua sia i comuni, le

città d'arte o le parti del loro territorio caratterizzati da una economia prevalentemente turistica, sia i periodi dell'anno, nei quali la disciplina speciale deve essere applicata: ciò significa che, per detti luoghi, possono essere individuati solo alcuni periodi dell'anno nei quali vige la disciplina speciale prevista dall'art. 12, essendo applicabile nei restanti periodi la disciplina ordinaria.

L'individuazione delle località e dei luoghi ad economia turistica è soggetta al rispetto della procedura sancita dallo stesso comma 3 dell'art. 12, ossia a seguito della consultazione dei comuni, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori commerciali e turistici, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.

È prevista, altresì, la possibilità per i comuni di presentare proposte, le quali, pur non essendo vincolati ai fini dell'assunzione, consentono alla regione di assumere un provvedimento maggiormente condiviso.

Ciò premesso, in merito alla richiesta di interpretazione del primo comma dell'art. 12 si precisa quanto segue.

La normativa recata dall'art. 12, che disciplina gli orari nei comuni a economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 11.

Qualora, infatti, così non fosse, non si giustificerebbe l'introduzione di una regolamentazione specifica a cui dedicare un apposito articolo: ciò significa che la normativa, che con esso si introduce è appunto settoriale, essendo finalizzata a disciplinare quella riguardante i luoghi turistici, rispetto a quella generale contenuta nell'art. 11 che opera nei confronti di tutti gli esercizi e di tutti i luoghi. Di conseguenza il comma 1 dell'art. 12 sancisce la possibilità per gli esercenti operanti nei luoghi turistici e nei periodi di maggior afflusso non solo di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ma anche dagli altri obblighi sanciti dall'art. 11 sebbene non richiamati dal primo comma dell'art. 12 (quali quelli relativi alla fascia di apertura dalle ore 7 alle ore 22, alle tredici ore massime di apertura giornaliera, all'informazione alla utenza degli orari praticati).

L'espresso richiamo alla possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, operato dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 12, pertanto, ha la finalità di chiarire e rafforzare il disposto che la libertà di determinazione degli orari da parte degli esercenti operanti nei luoghi previsti dalla disposizione vale per tutti i giorni della settimana.

A conferma di quanto sopra si evidenzia che una interpretazione restrittiva determinerebbe quale conseguenza che le disposizioni in materia di orari nei comuni ad economia prevalentemente turistica,

introdotte dal decreto n. 114, risulterebbero piu' rigide e restrittive rispetto a quelle contenute nella disciplina previgente. Va rammentato, infatti, che l'art. 3 della legge n. 558 del 1971, abrogata appunto dal decreto n. 114, disponeva che "Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggior flusso turistico (à) le regioni (à) possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi, sia nei giorni feriali che in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente art. 1" (che sanciva i criteri e i limiti da rispettare nella determinazione degli orari da parte regionale).

Detta conseguenza, ad avviso della scrivente, non risulterebbe coerente con le finalità del decreto n. 114 di introdurre nel settore distributivo meccanismi in grado di favorire nuovo sviluppo e maggiori opportunità di iniziativa imprenditoriale, estranei a regole di rigidità, anche sul fronte degli orari.

A conferma, infine, delle finalità dell'art. 12, tese ad introdurre una liberalizzazione del regime degli orari nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, va richiamata la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo, la quale sottolinea la opportunità che le parti sociali del settore del commercio e del turismo, presenti nei luoghi disciplinati dall'articolo, definiscano accordi volontari in materia di orari allo scopo, esplicitato espressamente, di "assicurare all'utenza, nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione": se e' vero, infatti, che in un ambito di piena liberalizzazione trova il proprio fondamento la necessità di stipulare accordi, il richiamo ai medesimi, presente solo nell'art. 12, e' una ulteriore conferma della finalità della disposizione.

Al riguardo, va sottolineato che si tratta di accordi eventuali e di natura volontaria, essendo rimessa alle parti sociali la libertà di definirli.

Ove raggiunti, però, essi possono rappresentare un utile riferimento ai fini della predisposizione del provvedimento recante gli indirizzi per il coordinamento degli orari cittadini in base al quale il sindaco esercita le funzioni assegnate dall'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (non piu', pertanto, in base all'art. 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990, richiamata dall'art. 12 del decreto n. 114, ora abrogata).

-R1290-

---

**note**

---